

L'Agenzia delle entrate chiarisce le particolarità dei crediti d'imposta nel consolidato

06901

06901

Ires, riporto a nuovo stretto

Strada chiusa per l'utilizzo in anni d'imposta successivi

GIOVANNI MUSSO

Non è possibile riportare a nuovo un credito Ires risultante dalla dichiarazione consolidata relativa al periodo di imposta precedente. È quanto si evince dalla risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 220 del 22/02/2023 in materia di utilizzo di crediti trasferiti nell'ambito del consolidato nazionale.

In particolare, la società Alfa istante ha esercitato l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale ai sensi degli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, in qualità di consolidante e nell'esercizio 2020 riceveva dalla sua controllata Beta un credito Iva, cessione correttamente esposta nella sezione X, quadro NX del Modello CNM, nonché nella dichiarazione Iva per l'anno 2020 della consolidata al quadro VX. Tale credito fu legittimamente ceduto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del dm del 2018, in quanto la dichiarazione consolidata relativa all'esercizio 2020 era a debito Ires. Tuttavia, per scelta di gruppo tale credito nell'esercizio 2020 non fu utilizzato e quindi fu riportato nel quadro CC.

La dichiarazione consolidata dell'esercizio 2021, non ha debito Ires di gruppo in quanto gli acconti versati sono risultati eccedenti rispetto al saldo, mentre gli acconti relativi all'esercizio 2022 vengono prioritariamente compensati con il credito Ires 2021. Pertanto, il credito Iva legittimamente ceduto nel 2020 resta nel 2021 ancora una volta inutilizzato.

Alla luce di quanto sopra, l'istante chiede se detto credito possa essere riportato a nuovo nella dichiarazione consolidata dell'esercizio 2021 pur se per tale annualità non sussiste alcun debito Ires.

L'Agenzia delle entrate ricorda che le società partecipanti al consolidato possono

trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite indicato dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997 che a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro.

Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla consolidante esclusivamente per il pagamento della predetta Ires a titolo di saldo e acconto, con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito (circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, paragrafo 5.1).

Con riferimento al caso di specie, il credito Iva trasferito dalla consolidata - relativo all'anno d'imposta 2020 - poteva essere utilizzato esclusivamente per compensare il debito Ires risultante, a titolo di saldo per il periodo d'imposta 2020 e di acconto per il periodo d'imposta 2021, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato relativo all'anno d'imposta 2020.

Occorre tener presente che all'atto del trasferimento del credito Iva da parte della consolidata, l'importo dovuto dal consolidato a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 era già noto e, conseguentemente, non è plausibile che residui alcun credito da utilizzare nei successivi periodi d'imposta.

Pertanto, l'Agenzia afferma che nel presupposto che il credito Iva sia maturato e rispetti ogni altro requisito e condizione disposta dalle norme di riferimento, la consolidante doveva procedere all'utilizzo in compensazione del predetto credito, trasferito dalla consolidata, per il pagamento del saldo Ires relativo al periodo d'imposta 2020 e per il pagamento del primo e/o secondo acconto Ires relativo al periodo d'imposta 2021, senza che residuasse alcunché.

— © Riproduzione riservata —



Esclusa la presenza di residuo

